

## NUOVO REGIME AGEVOLATO FORFETTARIO DI PARTITA IVA

La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto delle modifiche al Regime Agevolato "Forfettario" in vigore dallo scorso gennaio 2015.

Le novità introdotte rispetto al testo originale dello scorso anno riguardano:

- ~ abbassamento dell'aliquota impositiva **dal 15% al 5%** nei primi 5 anni di attività per chi apre partita iva dal 2016 in poi (sembra che anche chi ha aperto nel 2015 con opzione per questo nuovo regime, possa dal 2016 usufruire dell'aliquota del 5% per i restanti 4 anni). Decorsi i primi 5 anni, se permangono i requisiti si potrà restare nel regime agevolato ma l'aliquota tornerà al 15%;
- ~ innalzamento delle soglie di compensi percepiti nell'anno solare precedente ragguagliati ad anno (o che si ritiene di conseguire/percepire nel primo anno) non superiori a quelli individuati in base al codice attività Ateco: per i professionisti il limite è stato portato a **€ 30.000,00**;
- ~ eliminazione del requisito di prevalenza del reddito di lavoro autonomo rispetto ad un eventuale coesistente reddito di lavoro dipendente o assimilato: dal 2016, nel caso in cui il contribuente svolga contemporaneamente anche un lavoro di natura dipendente, il reddito conseguito in questo ambito subordinato nell'anno precedente non deve superare **€ 30.000,00**. Se nel frattempo il rapporto di lavoro dipendente fosse cessato, il tetto sopra individuato non si applica.

Restano invece in vigore gli altri requisiti:

- ◆ valore dei beni strumentali al 31 dicembre non superiore a **€ 20.000,00** (non rilevano gli immobili e i beni in uso promiscuo contano al 50%);
- ◆ spesa per collaboratori e dipendenti non superiore a € 5.000,00;
- ◆ residenza nel territorio dello Stato;
- ◆ non applicazione di un regime iva speciale (editoria, agenzia viaggi...);
- ◆ non partecipare contestualmente a società di persone o associazioni tra professionisti o a Srl che adotta il regime della trasparenza;

Si ricorda che il reddito su cui si applica l'aliquota agevolata (5 o 15%) non sarà più calcolato come differenza tra ricavi e costi sostenuti (considerando a detrazione i costi "inerenti" secondo

le regole specifiche), ma sarà determinato **forfettariamente**: si applicherà una **percentuale di redditività** (determinata in modo differente per settori di attività) ai ricavi o compensi percepiti. Per i professionisti la % di redditività sarà pari al 78%, ossia la base imponibile dei compensi incassati verrà abbattuta non in base ai costi inerenti sostenuti, ma nella misura forfettaria del 22%.

Altri aspetti di agevolazione restano:

- nessun obbligo di tenuta di contabilità e registri ufficiali: solo obbligo di emissione delle fatture e conservazione dei documenti contabili;
- l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA: esonero pertanto da tutti gli adempimenti relativi all'Iva (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni) e le fatture verranno emesse senza addebito di iva indipendentemente dal tipo di prestazione;
- il mancato assoggettamento ad iva comporta l'applicazione dell'imposta di bollo per importi fatturati superiori a Euro 77,46 apponendo sulla fattura stessa una marca da bollo da Euro 2,00 (detta spesa può essere poi addebitata al cliente);
- l'esenzione dall'Irap;
- l'esclusione dall'applicazione degli Studi di settore;
- non si subiscono né si effettuano ritenute alla fonte;
- l'esonero dalla presentazione della Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva (cosiddetto Elenco clienti/fornitori o Spesometro) e della Comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi iscritti nella Black List.

Il regime ha in sostanza durata illimitata nel tempo fintanto che siano rispettati i requisiti. Nel caso di perdita di uno dei requisiti, si produrrà l'uscita dal regime a partire dall'anno successivo.

A partire dal primo gennaio 2016 non è più possibile aprire partita iva con opzione per il “vecchio” Regime di Vantaggio (chi lo aveva adottato nel passato potrà continuare a fruire dello stesso regime fino alla naturale scadenza e cioè fino al quinto anno dall'inizio dell'attività o fino al 35° anno di età).